II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi

COM(84) 530 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 10 ottobre 1984)

(84/C 286/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43.

vista la proposta della Commisione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Comunità, con direttiva 77/99/CEE del Consiglio [1], modificata da ultimo dalla direttiva . . ., ha disciplinato gli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne per quanto riguarda le condizioni di ordine sanitario;

considerando che la Comunità, con direttiva 80/215/CEE del Consiglio [2], modificata da ultimo dalla direttiva . . ., ha disciplinato gli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria;

considerando che è opportuno istituire un regime comunitario applicabile all'importazione di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi;

considerando che, sino all'entrata in vigore di una normativa comunitaria relativa alle importazioni di carni di pollame provenienti dai paesi terzi, è opportuno escludere i prodotti a base di carne di pollame dal campo di applicazione della presente direttiva;

considerando che occorre definire le condizioni di polizia sanitaria alle quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne;

considerando che tali condizioni devono essere stabilite alla luce della situazione zoosanitaria prevalente nei paesi terzi o in parti di paesi terzi;

considerando che la direttiva 72/462/CEE del Consiglio [3], modificata da ultimo dalla direttiva . . ., ha fissato le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni di carni fresche da taluni paesi terzi o parti di paesi terzi che questi criteri zoosanitari possono essere seguiti anche per l'importazione di prodotti a base di carne;

considerando che la direttiva 72/462/CEE non contempla la situazione zoosanitaria di alcuni paesi terzi o parti di paesi terzi; che occorre quindi fissare condizioni zoosanitarie supplementari per le importazioni di prodotti a base di carne in provenienza da tali paesi terzi o parti di paesi terzi, onde evitare l'introduzione nella Comunità di determinate malattie;

considerando che, in linea di massima, è opportuno non autorizzare le importazioni di prodotti a base di carne in provenienza da paesi infetti o da breve tempo indenni da malattie contagiose degli animali da cui la Comunità è indenne e che presentano conseguentemente un pericolo per il bestiame comunitario;

considerando che esistono tuttavia procedimenti per il trattamento delle carni che consentono di eliminare il pericolo di contaminazione ed offrono quindi la possibilità di autorizzare l'importazione di talune categorie di prodotti a base di carne in provenienza dai suddetti paesi terzi;

considerando che occorre esigere che le carni fresche destinate alla fabbricazione di prodotti a base di carne provengano da stabilimenti riconosciuti; che tali stabilimenti devono rispondere ai requisiti prescritti dalla direttiva 72/462/CEE;

[1] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.
[2] GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.
[3] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

considerando che occorre esigere che i prodotti a base di carne provengano da stabilimenti riconosciuti; che tali stabilimenti devono rispondere ai requisiti prescritti dalla direttiva 77/99/CEE;

considerando che occorre inoltre stabilire le norme sanitarie alle quali devono conformarsi i prodotti a base di carne e le carni destinate alla loro fabbricazione;

considerando che, per verificare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva da parte dei paesi terzi esportatori occorre istituire un sistema di controllo comunitario sul posto, effettuato da esperti veterinari della Comunità;

considerando che la presentazione di un certificato sanitario e di un certificato di sanità rilasciato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore rappresenta il mezzo più idoneo per garantire che una partita di prodotti a base di carne può essere ammessa all'importazione;

considerando che è opportuno che al loro arrivo nel territorio geografico della Comunità i prodotti a base di carne, indipendentemente dal regime doganale sotto il quale sono dichiarati, vengano sottoposti ad un controllo dei documenti, in particolare per impedire l'inoltro di prodotti non accompagnati dai certificati richiesti, provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo in provenienza del quale l'importazione non è autorizzata, o i cui certificati non sono regolari;

considerando che, per verificare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva da parte del paese terzo esportatore e per impedire l'importazione di prodotti a base di carne pericolosi, occorre che gli Stati membri vigilino a che ciascuna partita di prodotti a base di carne venga sottoposta ad un controllo fisico sanitario e di polizia sanitaria prima di essere immessa in consumo nel territorio della Comunità; che è opportuno disporre che le modalità di applicazione intese a garantire l'esecuzione uniforme di tali controlli all'importazione vengano adottate secondo una procedura cui la Commissione e gli Stati membri partecipano in stretta collaborazione;

considerando che i controlli dei prodotti a base di carne sono effettuati nell'interesse generale della Comunità; che è conseguentemente opportuno disporre che essi vengano effettuati in posti di controllo riconosciuti secondo criteri e procedure comunitarie;

considerando che ogni Stato membro deve avere la possibilità di vietare con effetto immediato le importazioni in provenienza da un paese terzo in cui si manifesti o si diffonda la malattia contagiosa degli animali allorché questa possa rappresentare un pericolo per la salute dell'uomo o degli animali; che in tal caso, ferma restando la possibilità di eventuali modifiche dell'elenco dei paesi e degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità, occorre il coordinamento immediato dell'atteggiamento degli Stati membri nei confronti di tale paese terzo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili all'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi, ad esclusione delle condizioni applicabili all'importazione di prodotti a base di carne ottenuti interamente o parzialmente da carni fresche di pollame o da prodotti a base di carne contenenti carne di pollame.

2. La presente direttiva non si applica alle importazioni:

a) di prodotti a base di carne facenti parte del bagaglio personale dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale, a condizione che la quantità trasportata non superi 1 kg pro capite e che tali prodotti provengano da un paese terzo a partire dal quale non siano vietate le importazioni, a norma dell'articolo 7;

b) di prodotti a base di carne inviati a privati sotto forma di piccole spedizioni, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, a condizione che la quantità non superi 1 kg e che provengano da un paese terzo in provenienza dal quale non siano vietate le importazioni, a norma dell'articolo 7;

c) di prodotti a base di carne che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano collegamenti internazionali e sono destinati al consumo degli equipaggi e dei passeggeri.

Quando i prodotti a base di carne di questo tipo, oppure i rifiuti di cucina che ne risultano, sono scaricati, devono essere distrutti. È tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione quando i prodotti a base di carne vengono trasferiti direttamente, o dopo essere stati posti provvisoriamente sotto controllo doganale, da un mezzo di trasporto ad un altro.

Articolo 2

A fini della presente direttiva si applicano, se del caso, le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 2 della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 3

1. In base alla procedura di cui all'articolo 19, vengono istituiti uno o più elenchi degli stabilimenti autorizzati per l'importazione di prodotti a base di carne. Questo o questi elenchi possono essere modificati o completati conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

2. Per decidere se uno stabilimento può figurare in uno degli elenchi di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare:

a) delle garanzie che può offrire il paese terzo per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva;

b) dell'osservanza, in ogni singolo caso, delle disposizioni pertinenti della presente direttiva e dell'allegato A della direttiva 77/99/CEE;

c) dell'organizzazione del servizio o dei servizi di ispezione dei prodotti a base di carne del paese terzo o di una parte del suo territorio, dei poteri di cui dispongono tali servizi e del controllo cui sono sottoposti.

3. L'iscrizione nell'elenco o negli elenchi previsti al paragrafo 1 può avvenire soltanto se uno stabilimento iscritto è situato in un paese terzo o in una parte di un paese terzo di cui agli articoli 4, 5 o 6 e se, d'altro canto, è stato ufficialmente riconosciuto per le esportazioni verso la Comunità dalle autorità competenti del paese terzo.

Tale riconoscimento è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) conformità alle disposizioni pertinenti dell'allegato A della direttiva 77/99/CEE;

b) controllo costante da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo.

4. L'elenco o gli elenchi di cui al paragrafo 1 e tutte le loro eventuali modifiche sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

CAPITOLO II

Condizioni di polizia sanitaria

Articolo 4

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne che possiedono i requisiti di cui al paragrafo 2 e sono originari del territorio o di parti del territorio di un paese terzo qualora l'importazione di carni fresche a partire da questo territorio o parti di territorio sia autorizzata a norma della direttiva 72/462/CEE.

2. I prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1 devono essere preparati interamente o parzialmente con carni fresche:

a) che possiedono i requisiti di cui alla direttiva 72/462/CEE e, in particolare, agli articoli 14 e 15 di tale direttiva e alle condizioni di polizia sanitaria adottate sulla base dell'articolo 16 della stessa direttiva;

b) che sono originarie di uno Stato membro e possiedono i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 72/461/CEE.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 4, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne che possiedono i requisiti di cui al paragrafo 2 e che sono originari di parti del territorio di paesi terzi di cui all'articolo 4 in provenienza dai quali non è autorizzata l'importazione di carni fresche a norma della direttiva 72/462/CEE.

2. I prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1 devono rispondere ai requisiti seguenti:

a) i prodotti a base di carne devono essere preparati parzialmente o integralmente o con le carni fresche menzionate all'articolo 4, paragrafo 2, o con le carni fresche non conformi alle esigenze previste all'articolo 4, paragrafo 2, originarie del paese terzo trasformatore e munite del bollo previsto all'allegato C;

b) per prevenire qualsiasi rischio di trasmissione di malattie contagiose degli animali, i prodotti a base di carne devono essere sottoposti ad un trattamento al calore il cui valore Fc sia superiore o eguale a 3,00 in recipienti ermetici. Tuttavia può essere stabilito, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, che altri trattamenti siano ammessi. In questo casi si tiene conto della situazione zoosanitaria prevalente sia nella parte del territorio del paese terzo esportatore che nelle differenti parti del territorio della Comunità.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 4, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne che possiedono i requisiti di cui al paragrafo 2 e che sono originari di paesi terzi in provenienza dai quali non è autorizzata l'importazione di carni fresche a norma della direttiva 72/462/CEE.

2. I prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a). Inoltre, per prevenire qualsiasi rischio di trasmissione di malattie contagiose degli animali, i prodotti a base di carne debbono subire un trattamento al calore il cui valore Fc sia superiore o eguale a 3,00 in recipienti ermetici. Tuttavia può essere stabilito, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, che altri trattamenti siano ammessi. In

questa occasione si tiene conto della situazione zoosanitaria prevalente sia nel paese terzo esportatore che nelle differenti parti del territorio della Comunità.

Articolo 7

1. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, qualora in un paese terzo, per il quale è stato stabilito, in conformità con l'articolo 3, paragrafo 1, un elenco di stabilimenti, si manifesti o si diffonda una malattia contagiosa degli animali che possa essere trasmessa dai prodotti a base di carne e possa mettere in pericolo la sanità pubblica o la salute del bestiame di uno degli Stati membri, o qualora altro motivo di ordine sanitario lo giustifichi, lo Stato membro interessato o, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, la Commissione, possono proibire l'importazione di tali prodotti a base di carne provenienti direttamente o indirettamente dal paese terzo o da parte del suo territorio.

2. Le misure adottate dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1, come pure la loro abrogazione, devono essere immediatamente comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione, con la relativa motivazione.

Dopo tale comunicazione, il comitato veterinario permanente si riunisce al più presto e viene deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, se le misure in causa debbano essere modificate, in particolare per garantire il loro coordinamento con le misure adottate dagli altri Stati membri, o se debbano essere soppresse.

Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1 e risulti necessario che altri Stati membri applichino le misure adottate in virtù di tale paragrafo, eventualmente modificate conformemente al secondo comma, vengono adottati i provvedimenti adeguati, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

3. La ripresa delle importazioni del paese terzo interessato è autorizzata secondo la stessa procedura.

CAPITOLO III

Condizioni sanitarie

Articolo 8

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne da paesi terzi soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Le carni fresche impiegate per la produzione di prodotti a base di carne destinati all'esportazione e i prodotti a base di carne citati al paragrafo 2 e destinati alla produzione di altri prodotti a base di carne devono provenire:

 a) da uno stabilimento compreso in uno degli elenchi compilati in conformità con la direttiva 72/462/CEE; o

 b) da uno stabilimento compreso in uno degli elenchi compilati in conformità con la direttiva 64/433/CEE [1];

 c) da uno stabilimento situato in un paese terzo o una parte del paese terzo definito agli articoli 5 e 6 e iscritto nell'elenco previsto all'articolo 10.

2. Le carni fresche di cui al paragrafo 1 debbono:

 a) essere state prodotte secondo le disposizioni pertinenti di cui agli articoli 17 e 18 della direttiva 72/462/CEE o all'articolo 3 della direttiva 64/433/CEE;

 b) rispondere alle condizioni pertinenti di cui all'allegato A, capitolo III della direttiva 77/99/CEE. Le norme relative alla sigillatura di cui al capitolo XIV, punto 68 dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE restano in vigore.

3. I prodotti a base di carne utilizzati per la preparazione di altri prodotti a base di carne devono essere fabbricati in uno stabilimento iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3 o in uno stabilimento iscritto su uno degli elenchi di cui all'articolo 6 della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 9

L'importazione di prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi è subordinata alle seguenti condizioni:

1. I prodotti devono essere stati preparati in uno stabilimento iscritto nell'elenco compilato in conformità con l'articolo 3, paragrafo 1.

2. Tali stabilimenti devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato A, capitolo I, della direttiva 77/99/CEE.

3. I prodotti devono essere stati fabbricati in condizioni di igiene conformi all'allegato A, capitolo II, della direttiva 77/99/CEE.

4. Devono essere stati fabbricati utilizzando i trattamenti previsti dalla direttiva 77/99/CEE, o una loro combinazione.

5. Devono essere stati sottoposti ad una ispezione da parte del veterinario ufficiale in conformità con l'allegato A, capitolo IV, della direttiva 77/99/CEE.

 Per l'effettuazione di questa ispezione, il veterinario ufficiale può servirsi della collaborazione di assistenti posti sotto la sua responsabilità. Tali assistenti devono:

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

a) essere designati dall'autorità centrale competente del paese esportatore in conformità con le vigenti disposizioni;

b) avere una formazione adeguata;

c) avere uno statuto che garantisca la loro indipendenza nei confronti dei responsabili degli stabilimenti;

d) non avere alcun potere di decisione sul risultato finale dell'ispezione.

6. Devono possedere i requisiti di cui all'allegato A, capitolo V, della direttiva 77/99/CEE.

7. In caso di condizionamento o confezionamento, i prodotti devono essere condizionati e confezionati in conformità con l'allegato A, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

8. Devono essere provvisti di un marchio di sanità da definire secondo la procedura di cui all'articolo 19; devono inoltre essere rispettate le condizioni relative alla marchiatura previste all'allegato A, capitolo VII, della direttiva 77/99/CEE.

9. Devono essere immagazzinati e trasportati verso la Comunità in condizioni di igiene soddisfacenti, in conformità con l'allegato A, capitolo IX, della direttiva 77/99/CEE, e manipolati in condizioni di igiene soddisfacenti; per quanto riguarda i prodotti a base di carne che hanno subito un trattamento incompleto, il produttore deve indicare sulla confezione, a scopo di controllo, in modo visibile e leggibile, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato e immagazzinato ed il periodo durante il quale ne è garantita la conservazione.

10. I prodotti a base di carne non devono aver subito radiazioni ionizzanti, a meno che tale trattamento sia giustificato da motivi medici e che questa operazione sia chiaramente indicata sul prodotto e sul certificato di sanità.

Articolo 10

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, vengono compilati uno o più elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 8, punto 1, lettera c), in provenienza dai quali i paesi terzi possono ottenere carni fresche per la preparazione di prodotti a base di carne. Questi elenchi possono essere modificati o integrati, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

2. Per decidere se un macello, un laboratorio di sezionamento o un deposito frigorifero situato al di fuori di un macello o di un laboratorio possano essere compresi in uno degli elenchi di cui al paragrafo 1, si tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) garanzie che il paese terzo può offrire quanto all'osservanza delle disposizioni della direttiva 72/462/CEE;

b) normative del paese terzo in materia di somministrazione, agli animali destinati alla macellazione, di sostanze che possano influire sulla sanità delle carni;

c) osservanza, in ogni singolo caso, delle disposizioni della direttiva 72/462/CEE e dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, possono tuttavia essere concesse deroghe al punto 13, lettera c), secondo, terzo e quarto trattino, e ai punti 24 e 41, lettera C, di detto allegato qualora il paese terzo interessato fornisca garanzie analoghe; in tale evenienza, vengono imposte caso per caso, conformemente a detta procedura, condizioni sanitarie non meno rigide di quelle previste dal detto allegato I:

d) organizzazione di un servizio o di servizi del paese terzo o di una parte di esso per l'ispezione sanitaria delle carni; poteri di detti servizi e controllo cui sono sottoposti.

3. Uno stabilimento può essere compreso negli elenchi di cui al paragrafo 1 soltanto se è insediato in uno dei paesi terzi, o parte di esso, di cui agli articoli 5 e 6 e se, inoltre, è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità competenti del paese terzo ai fini della fornitura di carni fresche per la produzione di prodotti a base di carne. Tale riconoscimento è subordinato all'osservanza delle condizioni seguenti:

a) conformità ai requisiti pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 64/433/CEE senza pregiudizio delle regole di bollatura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva;

b) controllo costante da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo.

4. L'elenco o gli elenchi di cui al paragrafo 1 e tutte le relative modifiche sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

CAPITOLO IV

Controlli e certificati

Articolo 11

1. Per verificare se le disposizioni della presente direttiva sono effettivamente applicate, vengono effettuati controlli sul posto da esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione.

2. Se, durante un controllo effettuato in applicazione del presente articolo, si riscontrano fatti gravi a carico di uno stabilimento autorizzato, la Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri e

decide di sospendere provvisoriamente l'autorizzazione. La decisione finale è adottata in conformità con la procedura di cui all'articolo 18.

3. Gli esperti degli Stati membri incaricati dei controlli sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

I controlli vengono effettuati per conto della Commissione, che assume a proprio carico le relative spese.

4. La frequenza e le modalità dei controlli sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 19.

Articolo 12

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne soltanto se sono stati presentati un certificato sanitario e un certificato di sanità rilasciati dal veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.

Detti certificati devono:

a) essere redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese destinatario e in una delle lingue ufficiali del paese in cui vengono effettuati i controlli all'importazione di cui agli articoli 13 e 14;

b) accompagnare i prodotti a base di carne in esemplare originale;

c) consistere in un unico foglio;

d) essere rilasciati per un solo destinatario.

2. Il certificato sanitario deve attestare che i prodotti a base di carne possiedono i requisiti sanitari previsti dalla presente direttiva e soddisfano le condizioni stabilite in applicazione della direttiva stessa per l'importazione di prodotti a base di carne dal paese terzo.

Il certificato sanitario deve corrispondere ad un modello stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 19.

3. Il certificato di sanità deve corrispondere, nella forma e nel contenuto, al modello riportato nell'allegato A e deve essere rilasciato il giorno in cui i prodotti a base di carne sono caricati per essere spediti verso il paese di destinazione.

4. In base alla procedura di cui all'articolo 19, si può decidere, caso per caso, che il certificato sanitario e il certificato di sanità costituiscano un unico foglio.

Articolo 13

1. Gli Stati membri provvedono a che, al loro arrivo nel territorio geografico della Comunità, i prodotti a base di carne siano sottoposti immediatamente ad un controllo effettuato sui documenti dalle autorità competenti, indipendentemente dal regime doganale sotto il quale essi sono dichiarati.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, gli Stati membri provvedono a che l'importazione sia vietata, qualora dal controllo risulti che:

a) i prodotti a base di carne non sono fabbricati in uno stabilimento compreso nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b) le carni fresche o i prodotti a base di carne utilizzati parzialmente o interamente per la preparazione dei prodotti a base di carne non provengono da uno degli stabilimenti di cui all'articolo 8;

c) i prodotti a base di carne provenienti da una parte del territorio di un paese terzo o di un paese terzo di cui agli articoli 5 e 6 non sono stati sottoposti al trattamento di cui a questi articoli;

d) i certificati non possiedono i requisiti di cui all'articolo 12.

3. Gli Stati membri autorizzano il trasporto dei prodotti a base di carne in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo, a condizione che:

a) l'interessato fornisca la prova che il primo paese terzo verso il quale sono avviati i prodotti a base di carne dopo essere transitati nel territorio della Comunità si impegna a non respingere o rispedire in nessun caso verso quest'ultima i prodotti a base di carne di cui ha autorizzato l'importazione o il transito;

b) il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è effettuato il controllo sanitario all'importazione;

c) il trasporto sia effettuato senza rottura di carico nel territorio della Comunità, sotto il controllo delle autorità competenti, in veicoli o contenitori sigillati dalle autorità competenti; le sole manipolazioni autorizzate nel corso di tale trasporto sono quelle effettuate al punto di entrata nel territorio della Comunità o di uscita da esso, per il trasbordo diretto da una nave o da un aeromobile su qualsiasi altro mezzo di trasporto o viceversa.

4. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono a che ogni partita di prodotti a base di carne venga sottoposta, prima dell'immissione in consumo nel territorio geografico

della Comunità, ad un controllo fisico sanitario e di polizia sanitaria. Tale controllo deve essere effettuato da un veterinario ufficiale.

Gli Stati membri provvedono a che gli importatori siano tenuti a comunicare al servizio locale incaricato del controllo all'importazione, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, la località in cui i prodotti a base di carne saranno presentati al controllo, precisando la quantità, il tipo dei prodotti a base di carne e il momento dal quale può essere effettuato il controllo.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 vengono effettuati secondo il sistema del campionamento casuale.

3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, sono adottati il tipo dei controlli di cui al paragrafo 1, nonché le modalità di applicazione necessarie per assicurare una loro esecuzione uniforme e, più in particolare, i metodi di analisi, la frequenza e le modalità di campionatura.

4. Gli Stati membri vietano l'immissione in consumo di prodotti a base di carne qualora, dai controlli previsti al paragrafo 1, risulti che:

— i prodotti a base di carne non sono idonei al consumo umano;

— le condizioni previste dalla presente direttiva non sono soddisfatte.

5. Qualora non possano essere importati, i prodotti a base di carne devono essere respinti, a meno che non vi si oppongano motivi di polizia sanitaria o di sanità.

Se è impossibile respingerli, devono essere distrutti nel territorio dello Stato membro in cui sono stati effettuati i controlli.

In deroga al primo e secondo comma e su richiesta dell'importatore o del suo mandatario, lo Stato membro che effettua i controlli sanitari e di polizia sanitaria può autorizzare l'introduzione dei prodotti a base di carne per usi diversi dal consumo umano, purché essi non costituiscano un pericolo per l'uomo o per gli animali e provengano da un paese terzo in provenienza dal quale non siano proibite le importazioni, in conformità con l'articolo 7. Questi prodotti a base di carne non possono lasciare il territorio di tale Stato membro, che deve controllare la destinazione finale.

6. Dopo i controlli di cui al paragrafo 1, sui certificati deve essere in ogni caso apposta un'indicazione da cui risulti chiaramente la destinazione riservata ai prodotti a base di carne.

Articolo 15

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, la Commissione stabilisce i principi relativi al riconoscimento dei posti di controllo per l'importazione di prodotti a base di carne.

2. Gli Stati membri compilano e comunicano alla Commissione gli elenchi dei posti di controllo che rispondono ai principi di cui al paragrafo 1. Questi posti di controllo devono essere riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 19.

3. I controlli sono effettuati sotto la responsabilità del servizio che dipende dall'autorità ufficiale. La responsabilità dei controlli è attribuita a un veterinario ufficiale. Il responsabile ufficiale può farsi assistere, nell'esecuzione dei compiti puramente materiali, da assistenti che abbiano ricevuto una formazione specifica al riguardo.

Le modalità di tale assistenza sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 19.

4. Gli esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione verificano che gli impianti dei posti di controllo riconosciuti posseggano i requisiti previsti dal presente articolo e che i controlli siano effettuati in conformità con la presente direttiva.

Detti esperti devono avere la cittadinanza di uno Stato membro diverso da quello in cui è situato il posto da controllare.

Le modalità di applicazione dei commi precedenti, in particolare la designazione degli esperti veterinari e le modalità di verifica, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 19.

Tutte le spese relative all'applicazione del primo comma sono a carico della Comunità.

Articolo 16

Prima di essere inoltrati verso il paese di destinazione, i prodotti a base di carne di ogni partita di cui è stata autorizzata la messa in circolazione nella Comunità da parte di uno Stato membro sulla base dei controlli di cui agli articoli 13 e 14 devono essere muniti di un certificato che, nella forma e nel contenuto, corrisponda al modello riportato nell'allegato B.

Tale certificato deve:

a) essere rilasciato dal veterinario ufficiale del posto di controllo o del luogo di magazzinaggio;

b) essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione dei prodotti a base di carne verso il paese destinatario;

c) essere redatto nella lingua o nelle lingue del paese destinatario;

d) accompagnare la partita di prodotti a base di carne in esemplare originale.

Articolo 17

Tutte le spese relative all'applicazione degli articoli 13 e 14, in particolare le spese di controllo, le spese di magazzinaggio e le eventuali spese di distruzione dei prodotti a base di carne sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 18

1. Qualora si debba far ricorso alla procedura di cui al presente articolo, il caso viene immediatamente sottoposto al comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 (in appresso denominato «il comitato»), dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, i voti degli Stati membri sono ponderati conformemente all'articolo 148 del trattato. Il presidente non ha diritto di voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere su tali misure entro due giorni. Il parere è formulato a maggioranza di 45 voti.

4. In casi di parere favorevole da parte del comitato, la Commissione adotta le misure e le applica immediatamente. In caso di parere contrario, o in assenza di parere, la Commissione propone immediatamente al Consiglio le misure da adottare. Il Consiglio adotta tali misure a maggioranza qualificata.

Se, entro 15 giorni dalla data in cui è stata presentata la proposta, il Consiglio non ha adottato alcuna misura, la Commissione adotta le misure proposte e le applica immediatamente, salvo che il Consiglio non si sia pronunciato contro le misure stesse a maggioranza semplice.

Articolo 19

1. Qualora si debba far ricorso alla procedura di cui al presente articolo, il caso viene immediatamente sottoposto al comitato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, i voti degli Stati membri sono ponderati conformemente all'articolo 148 del trattato. Il presidente non ha diritto di voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere su tali misure entro un periodo stabilito dal presidente in relazione all'urgenza del problema da esaminare. Il parere è formulato a maggioranza di 45 voti.

4. In caso di parere favorevole da parte del comitato, la Commissione adotta le misure e le applica immediatamente. In caso di parere contrario, o in assenza di parere, la Commissione propone immediatamente al Consiglio le misure da adottare. Il Consiglio adotta tali misure a maggioranza qualificata.

Se, entro tre mesi dalla data in cui è stata presentata la proposta, il Consiglio non ha adottato alcuna misura, la Commissione adotta le misure proposte e le applica immediatamente, salvo che il Consiglio non si sia pronunciato contro le misure stesse a maggioranze semplice.

Articolo 20

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI SANITÀ RELATIVO A PRODOTTI A BASE DI CARNE (1)

destinati a
(Stato membro della CEE)

n. (2)

Paese speditore

Ministero

Servizio

Rif. (2)

I. **Identificazione dei prodotti a base di carne**

prodotti a base di carne ottenuti da carni di
(specie animale)

Tipo dei prodotti a base di carne (3)

Tipo di imballaggio

Numero dei singoli pezzi o degli imballaggi

Temperatura di magazzinaggio e di trasporto (4)

Conservabilità (4)

Peso netto

II. **Provenienza dei prodotti a base di carne**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello (degli) stabilimento(i) riconosciuto(i) dal(i) quale(i) provengono le carni fresche o i prodotti a base di carne impiegati per la preparazione dei prodotti a base di carne:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello (degli) stabilimento(i) di trasformazione riconosciuto(i)

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) riconosciuto(i).

.....

III. **Destinazione dei prodotti a base di carne**

I prodotti a base di carne sono spediti da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (5)

Nome e indirizzo dello speditore

.....

Nome e indirizzo del destinatario

.....

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto certifica che:

a) i prodotti a base di carne sopraindicati sono ottenuti da carni fresche o prodotti a base di carne alle condizioni previste dalla direttiva . . .;

b) detti prodotti a base di carne o i loro involucri o imballaggi recano un marchio comprovante che provengono interamente da stabilimenti riconosciuti:

c) i veicoli e le attrezzature di trasporto e le condizioni di carico della presente partita sono conformi alle norme igieniche previste dalla direttiva . . .;

d) i prodotti sono stati — non sono stati — sottoposti ad un esame per l'individuazione delle trichine o sono stati preparati con carni che hanno subito un trattamento mediante il freddo, come previsto all'articolo 3 della direttiva 77/96/CEE (6).

Fatto a il

(Firma)

Timbro

(Nome in stampatello)

(1) Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 77/99/CEE.

(2) Facoltativo.

(3) Segnalazione di eventuali radiazioni ionizzanti per motivi medici.

(4) Qualora sia fornita un'indicazione conformemente all'articolo 9, paragrafo 9, della direttiva . . .

(5) Indicare il numero d'immatricolazione (ferrovia, vagoni e autocarri); il numero del volo (aereo) o il nome (nave).

(6) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO B

MODELLO

CERTIFICATO DI CONTROLLO ALL'IMPORTAZIONE

valido per i prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi

Stato membro in cui è stato effettuato il controllo all'importazione

Posto di controllo

Tipo di prodotti a base di carne

Tipo d'imballaggio

Numero dei singoli pezzi o degli imballaggi

Temperatura di magazzinaggio e di trasporto

Conservabilità

Peso netto

Paese terzo d'origine

Il sottoscritto attesta che i prodotti a base di carne oggetto del presente certificato sono stati controllati secondo le condizioni di cui alla direttiva . . . al momento del loro inoltro.

Firma

.....

(Luogo e data) (Nome in stampatello)

ALLEGATO C

MARCHIO PER LE CARNI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, LETTERA a)

Il marchio speciale per le carni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 a, è stabilito conformemente alla seguente procedura:

— la forma e il contenuto del timbro sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 19,

— il marchio deve recare due segmenti che lo tagliano diagonalmente, formando tra loro quattro angoli retti al centro del timbro stesso, in modo che le indicazioni apposte su di esso restino leggibili.